

Decreto esecutivo
circa l'applicazione del concordato intercantonale concernente le spese di
esecuzione delle pene e di altre misure e del decreto legislativo
concernente le spese d'internamento, cura e collocamento ordinate in
applicazione del Codice penale svizzero
(del 14 giugno 1945)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 21 del Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure, approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 1944;
visto come il nostro Cantone venne autorizzato ad aderirvi con decreto legislativo 19 febbraio 1945;
visto come il Consiglio federale abbia risolto che il citato Concordato ha effetto per il Cantone Ticino a contare dal 1° aprile 1945;
visto inoltre il decreto legislativo 19 aprile 1943 concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero;
su proposta del Dipartimento di giustizia,

decreta:

Art. 1 Il direttore del Penitenziario cantonale è l'autorità incaricata dell'esecuzione del concordato 23 giugno 1944 concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e delle relazioni con gli altri Cantoni.

Art. 2 Egli è pure incaricato dell'applicazione del decreto legislativo 19 aprile 1943 concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero.

Art. 3 Tutte le autorità giudiziarie od amministrative cantonali che pronuncino una sentenza od una decisione che ordina una misura contemplata dal Codice penale svizzero (art. 14, 15, 42, 43, 44, 45, 84, 85, 91, 92, 93) sono tenute a notificarne copia al direttore del Penitenziario non appena la sentenza o la decisione sia cresciuta in giudicato.

Art. 4 Il Dipartimento di giustizia è incaricato di esercitare la sorveglianza sull'esecuzione del presente decreto e di impartire le necessarie istruzioni per la sua applicazione.

Art. 5 Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi ed atti esecutivi del Cantone.

Pubblicato nel BU **1945**, 125.